

Legge regionale 2 agosto 1988, n. 35.

### Disciplina delle manifestazioni fieristiche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione Veneto nell'ambito della legislazione nazionale, delle direttive della Comunità economica europea, degli obiettivi del proprio Statuto e nei limiti di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo economico regionale, concorre al sostegno e alla promozione delle produzioni regionali nei mercati nazionali e internazionali. Esercita le proprie funzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni per il sostegno e la promozione delle produzioni, l'intensificazione degli scambi e della diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

2. Per i fini di cui sopra la Regione provvede, nello ambito delle scelte della programmazione economica regionale, all'organizzazione in forma diretta e al coordinamento delle manifestazioni fieristiche, in armonia con le scelte nazionali e con quelle delle altre Regioni.

#### Art. 2

##### Definizione

1. Agli effetti della presente legge costituiscono manifestazioni fieristiche: le fiere generali, le fiere specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni agricole, industriali, artigianali e commerciali, anche di oggetti d'arte, a carattere periodico od occasionale, nelle quali è consentita la vendita su campione, nonché servizi erogabili a terzi.

2. Sono «fiere generali» le manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico e agli operatori, nelle quali può essere prevista anche la vendita con consegna immediata dei prodotti.

3. Sono «fiere specializzate», o «mostre», o «saloni» le manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici, riservate agli operatori economici - fatta salva la apertura al pubblico in giorni stabiliti dagli enti organizzatori - nelle quali le vendite avvengono solo su campione.

4. Sono «mostre-mercato» le manifestazioni aperte al pubblico, con vendita e asporto dei prodotti esposti.

5. Sono «esposizioni» le manifestazioni occasionali, aperte al pubblico, a carattere non ripetitivo, aventi scopo di presentazione o promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica, senza alcuna immediata finalità commerciale.

6. L'attività di vendita diretta per le «fiere generali», per le «mostre-mercato» e l'accesso del pubblico per le «fiere specializzate» sono disciplinati dai regolamenti delle manifestazioni, previsti al successivo articolo 10.

7. La durata delle manifestazioni fieristiche, non può essere superiore di norma ad un periodo di 16 giorni, salva la possibilità di proroga, fino a 30 giorni, da parte della Giunta regionale, nel caso di particolari manifestazioni.

#### Art. 3

##### Manifestazioni non soggette

1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge:

- a) le manifestazioni di interesse locale, anche di carattere commerciale, legate per organizzazione e struttura a tradizioni del luogo, istituite dai comuni ai sensi della legge 17 maggio 1866, n. 2933. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali, di cui all'articolo 1 della presente legge, i comuni ne danno tempestiva informazione alla Giunta regionale;
- b) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione ovvero in altri locali, in quanto soggette alla disciplina della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- c) l'attività di vendita al pubblico o di esposizione ai fini di commercio delle opere di interesse artistico e culturale di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, soggetta alla disciplina della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- d) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, disciplinate dalla legge 2 aprile 1950, n. 328;
- e) le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione risalga a non più di 50 anni;
- f) le mostre d'arte moderna organizzate dall'Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

#### Art. 4

##### Qualifica delle manifestazioni

1. Ferma restando la competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, le manifestazioni fieristiche sono qualificate come nazionali, regionali e provinciali in relazione:

- a) al programma organizzativo e promozionale;
- b) al preventivo di spesa;
- c) al numero e alla provenienza degli espositori;
- d) al numero e alla qualificazione commerciale dei visitatori;
- e) ai risultati economici conseguiti nella precedente edizione.

2. Qualora la manifestazione sia di nuova istituzione, gli elementi di valutazione dovranno essere desumibili da una articolata relazione previsionale allegata alla documentazione di cui ai punti a) e b).

3. La qualifica viene attribuita con l'autorizzazione della manifestazione da parte della Giunta regionale.

#### Art. 5

##### Comitato di coordinamento fieristico

1. E' istituito un comitato di coordinamento fieristico, composto da:

- a) l'assessore regionale all'economia e lavoro;
- b) l'assessore regionale all'agricoltura;

- c) l'assessore regionale al turismo;
- d) i presidenti degli enti fieristici del Veneto riconosciuti dallo Stato o dalla Regione;
- e) il presidente dell'Unioncamere del Veneto;
- f) n. 1 rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
- g) n. 3 rappresentanti delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) n. 3 rappresentanti delle associazioni industriali maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale;
- j) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli operatori commerciali e del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, è presieduto dall'assessore regionale all'economia e lavoro e dura in carica cinque anni.

3. I componenti del comitato possono, di volta in volta, delegare per iscritto un proprio rappresentante.

4. Ai componenti del comitato non facenti parte dell'Amministrazione regionale spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6

##### Enti e organismi fieristici

1. L'autorizzazione regionale allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche può essere concessa in relazione a quanto previsto all'articolo 4:

- a) enti fieristici autonomi riconosciuti dallo Stato;
- b) enti fieristici riconosciuti dalla Regione;
- c) organismi fieristici già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali;
- d) associazioni di categoria e loro articolazioni regionali e provinciali;
- e) consorzi e società cooperative o consortili, promossi dalle associazioni di cui sopra, dai cui statuti risulti l'assenza di fini di lucro;
- f) enti pubblici, aziende speciali delle camere di commercio, associazioni o comitati dai cui statuti risulti l'assenza di fini di lucro;
- g) società commerciali di persone o di capitali, aventi sede anche fuori del territorio regionale, limitatamente a fiere ed esposizioni specializzate;
- h) società di capitali e società consortili il cui statuto preveda la partecipazione maggioritaria al patrimonio sociale di enti pubblici e l'assenza di scopi di lucro.

2. Per le società di cui alle lettere g) e h) è obbligatoria la certificazione di bilancio.

3. Le manifestazioni internazionali e nazionali devono svolgersi presso i quartieri espositivi degli organi-

smi di cui alle lettere a), b), c), h) del primo comma del presente articolo, eventualmente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico-organizzative.

4. La Regione non può concedere contributi finanziari alle società commerciali, di cui alla lettera g) del primo comma del presente articolo, autorizzate a svolgere manifestazioni fieristiche.

#### Art. 7

##### Riconoscimento regionale degli enti fieristici

1. Per il riconoscimento di ente fieristico, gli organizzatori devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, e una relazione dalla quale risulti l'interesse per la Regione dell'attività svolta.

2. Gli enti fieristici devono disporre di sedi e strutture espositive stabili, di un proprio patrimonio, di una organizzazione permanente e devono programmare manifestazioni con periodicità almeno annuale.

3. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 8

##### Statuto degli enti

1. Lo statuto va presentato alla Giunta regionale per l'approvazione unitamente alla domanda di riconoscimento e deve prevedere, tra l'altro:

- a) i fini che l'ente si prefigge, tra i quali possono essere ricomprese anche attività di servizio per la commercializzazione;
- b) il capitale di dotazione;
- c) gli organi dell'ente: presidente, giunta, consiglio di amministrazione, composto da almeno 15 membri e collegio dei revisori dei conti;
- d) le modalità di designazione dei componenti degli organi, prevedendo comunque che:

— nel consiglio di amministrazione tre componenti siano designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due e che almeno tre siano designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria a livello regionale;

— il presidente del collegio dei revisori dei conti sia designato dalla Giunta regionale scegliendolo tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La designazione dei componenti degli organi di cui al precedente comma deve essere comunicata, a cura dei soggetti indicati dagli statuti, al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvederà alla nomina in base alle designazioni pervenute. Gli organi sono validamente costituiti con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti previsti e durano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina:

- del presidente;
- della giunta, scelta tra i propri componenti e della quale deve far parte uno dei rappresentanti designati dal Consiglio regionale.

5. Gli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, e successive modificazioni sono tenuti all'aggiornamento degli statuti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9

Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina del commissario e scioglimento dell'ente

1. In caso di mancato funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta e sentiti, ove esistono, gli enti fondatori, dispone la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, per un periodo non superiore a un anno.

2. Qualora l'ente riveli l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, la Giunta regionale sentiti, ove esistono, gli enti fondatori, ne dispone lo scioglimento.

3. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie ovvero alle direttive della Giunta regionale, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche.

#### Art. 10

Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche devono essere presentate in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro il termine fissato con provvedimento della Giunta stessa nell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione.

2. Nelle domande devono essere indicati:

- 1) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione;
- 2) l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico ovvero della riserva ai soli operatori economici interessati;
- 3) la specificazione della dimensione dell'area in cui si svolgerà la manifestazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione della possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti, dell'ammontare dei canoni e delle quote richieste per la partecipazione agli espositori;
- 2) il piano finanziario con indicazione delle eventuali promesse di contributo da parte degli enti pubblici e privati;
- 3) un programma di massima degli incontri, convegni e manifestazioni che si ritiene di organizzare.

4. L'ammissione degli espositori è disposta dall'ente organizzatore in applicazione del regolamento della manifestazione. In ogni caso il regolamento deve indicare le condizioni di ammissibilità dei singoli espositori sulla base dei criteri oggettivi.

5. Entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione l'ente organizzatore deve trasmettere alla Giunta regionale l'elenco nominativo delle ditte espositrici, specificandone la natura secondo le indicazioni date dal competente ufficio regionale, nonché una relazione in cui siano evidenziati, oltre che i risultati promozionali e commerciali raggiunti, il tipo di operatori professionali intervenuti alla manifestazione.

6. Qualora le manifestazioni internazionali o nazionali siano organizzate da organismi non riconosciuti dallo Stato o dalla Regione, alla domanda dovrà essere unita una dichiarazione dell'ente od organismo fieristico, nella cui sede si svolge la manifestazione, che si impegna a collaborare alla manifestazione e a garantire la idoneità degli elementi organizzativi e dei mezzi tecnici e finanziari dell'organizzatore.

#### Art. 11

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 53 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla formazione e tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito presso la Giunta regionale il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche nel quale sono iscritte tutte le manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale che si svolgeranno durante l'anno nel Veneto.

2. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Nel calendario vengono riportati per ogni manifestazione fieristica:

- a) la denominazione ufficiale;
- b) il tipo e la qualifica territoriale;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati;
- e) gli estremi dell'autorizzazione.

4. Gli organismi autorizzati a svolgere le manifestazioni fieristiche nel Veneto, devono apporre gli estremi dell'autorizzazione regionale su ogni genere di pubblicità.

5. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe delle manifestazioni fieristiche, al fine di raccogliere ed elaborare dati ed elementi di documentazione, anche comparati, per la migliore conoscenza del settore fieristico.

#### Art. 12

Sanzioni

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate ovvero curi l'effettuazione di manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge in data, località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale regionale, o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione per ogni metro quadrato di superficie occupata.

2. In caso di recidiva, la Giunta regionale può disporre la chiusura della manifestazione.

3. Chiunque pubblicizza manifestazioni fieristiche non autorizzate, oppure con denominazioni, qualifiche o pe-

riodi di svolgimento differenti da quelli indicati nello atto di autorizzazione è punito con una sanzione da lire due milioni a lire venti milioni.

4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 36, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 13

##### Disposizioni finali

1. Il titolo I, articolo 1 e il titolo II, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale 14 marzo 1980 n. 16, modificata con leggi regionali 30 aprile 1981, n. 21, 30 dicembre 1983, n. 66 e 2 aprile 1985, n. 30, sono soppressi.

#### Art. 14

##### Norme finanziarie

1. Gli importi dovuti ai componenti il Comitato di coordinamento fieristico, di cui all'articolo 5 della presente legge, sono liquidati con provvedimento della Giunta regionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'esercizio in corso, con lo stanziamento di bilancio di previsione della spesa iscritto al capitolo 3002.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.

#### Art. 15

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 agosto 1988

Bernini

#### Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato rispettivamente un disegno e due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
  - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica» (progetto di legge n. 120);
  - proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Galinaro, Morandina e Pupillo relativa a «Disciplina degli interventi regionali per la promozione economica e fieristica e per il sostegno alla commercializzazione dei prodotti dell'artigianato» (progetto di legge n. 349);
  - proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Da Dalt, Capuzzo e Perticaro relativa a «Modificazione alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica"» (progetto di legge n. 356);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, rispettivamente in data 7 agosto 1986 (progetto di legge n. 120), 21 aprile 1988 (progetto di legge n. 349), 25 marzo 1988 (progetto di legge n. 356);
- La 3<sup>a</sup> commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Disciplina delle manifestazioni fieristiche», presentandolo all'assemblea consiliare in data 13 maggio 1988, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Covolo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 maggio 1988, n. 2266;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 maggio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 giugno 1988, n. 7426/20605/1, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha riadottato con modifiche il disegno di legge, con deliberazione 28 giugno 1988, n. 862/inf;
- Il disegno di legge modificato è stato trasmesso al Consiglio regionale in data 28 giugno 1988, dove ha acquisito il medesimo n. 120 del registro dei progetti di legge;
- La 3<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 28 giugno 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi Covolo, ha riesaminato e riapprovato a maggio-

ranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 luglio 1988, n. 3015;

— la deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1988;

— Il Commissario del Governo, con nota 25 luglio 1988, n. 8789/20605/1, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Nota all'art. 13 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35**

La legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, come modificata dall'art. 1 della lr 30 aprile 1981, n. 21 (Bur 5 maggio 1981, n. 20), dall'art. 8 della lr 30 dicembre 1983, n. 66 (Bur 30 dicembre 1983, n. 62), dall'art. 12, comma 2°, della lr 2 aprile 1985, n. 30 (Bur 5 aprile 1985, n. 14) e, infine, dall'art. 13 della lr 2 agosto 1988, n. 35, è la seguente:

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (1) (2) (3) (4) (5)

**Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica.**

**Titolo I**

**Disciplina delle manifestazioni fieristiche (6)**

**Art. 1**

(Finalità dell'azione regionale) (6)

...

**Titolo II**

**Manifestazioni fieristiche (6)**

**Art. 2**

(Definizione delle manifestazioni fieristiche) (6)

...

**Art. 3**

(Classificazione delle manifestazioni) (6)

...

**Art. 4**

(Enti fieristici riconosciuti) (7)

...

**Art. 5**

(Altri Enti autorizzati  
a organizzare manifestazioni fieristiche) (6)

...

**Art. 6**

(Statuto degli enti costituiti  
per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche) (7)

...

**Art. 7**

(Controllo sugli enti fieristici) (8)

...

**Art. 8**

(Decadenza degli organi statutarî) (6)

...

**Art. 9**

(Presentazione delle domande di autorizzazione) (6)

...

**Art. 10**

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche) (6)

...

**Art. 11**

(Sanzioni) (6)

...

**Titolo III**

**Iniziativa di promozione economica**

**Art. 12 (9)**

(Programma di promozione)

Entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un programma, per l'anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

Nel programma possono essere previste fra l'altro:

- a) la concessione di contributi a enti fieristici riconosciuti che organizzano manifestazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale, incluse nei Calendari, per le spese di organizzazione e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e delle strutture;
- b) la concessione di contributi a enti locali o a comitati nei quali sono rappresentati gli enti locali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica, incluse nel Calendario regionale;
- c) l'organizzazione di iniziative di promozione economica, di presentazione espositiva e di valorizzazione artistico-culturale, anche all'estero, o la partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, del dpr 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti modalità:
  - 1) in forma diretta;
  - 2) in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto e con le singole Camere di commercio del Veneto;
  - 3) mediante la concessione di contributi a enti e organismi organizzatori qualificati, fra cui: gli enti indicati al punto 2, gli organismi fieristici del Veneto, gli organismi associativi artigiani e altri riconosciuti idonei dalla Giunta regionale;
  - 4) mediante la concessione di contributi a enti e organismi artistici e culturali, fra cui l'Ente autonomo «La Biennale di Venezia».
- d) l'attribuzione dell'incarico di svolgere ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie a organismi pubblici e privati in Italia e all'estero;

- e) l'organizzazione in forma diretta, o, secondo quanto previsto al punto c), di missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, accompagnati, se del caso, da tecnici e da responsabili regionali designati dalla Giunta regionale, sempre con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del dpr 24 luglio 1977, n. 616;
- f) la concessione di contributi, nell'ambito delle competenze regionali, a cooperative e a consorzi, anche di secondo grado costituiti da piccole imprese e a piccole imprese singole per la partecipazione, in Italia e allo estero, a manifestazioni promozionali di particolare interesse per i settori produttivi di appartenenza e per le quali non sia prevista una partecipazione regionale. I contributi non possono essere concessi per la partecipazione a più di tre manifestazioni annue e cumularsi con altri concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità.

Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale.

#### Art. 13

(Domande di contributo)

Per la concessione dei contributi, previsti alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli enti e organismi interessati devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- domanda in carta legale;
- preventivo delle entrate e delle spese della manifestazione con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati;
- rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione.

La Giunta regionale potrà chiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

#### Art. 14

(Ammontare dei contributi)

L'ammontare dei contributi, di cui all'art. 12, lettera a), è così definito:

- manifestazioni internazionali: non superiore al 20 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di L. 4.000.000;
- manifestazioni nazionali e regionali: non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di L. 5.000.000.

L'ammontare dei contributi, di cui all'art. 12, lettera b), non può superare il 30 per cento della spesa ammissibile fino a un massimo di L. 2.000.000 per le manifestazioni con un numero di espositori superiore a 50, elevabile a L. 3.000.000 se il numero degli espositori è superiore a 100.

Gli enti fieristici non possono beneficiare di contributi per un ammontare globale superiore a L. 30.000.000 annui.

*I contributi di cui alla lett. f) dell'art. 12 possono essere concessi nella misura percentuale massima del 75 per cento della spesa relativa all'acquisizione dello spazio espositivo. (10)*

I contributi, di cui al comma precedente, possono essere concessi per non più di tre manifestazioni nel corso dell'anno e non possono superare per ciascuna manifestazione:

- L. 500.000 per le piccole imprese singole;
- L. 3.000.000 per le cooperative e i consorzi costituiti da piccole imprese.

Per la partecipazione a manifestazioni all'estero il contributo può essere elevato a:

- L. 1.000.000 per le piccole imprese singole;
- L. 4.000.000 per le cooperative e i consorzi costituiti da piccole imprese.

#### Art. 15

(Presentazione delle domande) (11)

...

#### Art. 16 (12)

(Erogazione dei contributi)

*Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla lett. f) dell'art. 12 devono recare l'indicazione della manifestazione cui il richiedente ha partecipato e pervenire, a pena di decadenza, in carta legale al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.*

*Le domande devono, inoltre, essere corredate dalla seguente documentazione:*

- certificato recente di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in competente bollo;
- fattura in originale o copia conforme relativa allo spazio espositivo in competente bollo;
- nota scritta dell'ente organizzatore dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alla manifestazione;
- elenco aggiornato dei soci della Cooperativa o del Consorzio;
- dichiarazione dell'interessato di non usufruire di alcun contributo da parte di enti pubblici per le stesse finalità.

#### Titolo V

Disposizioni finali

#### Art. 17 (13)

(Norme transitorie)

Il programma di promozione per l'esercizio finanziario 1980 è presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande, volte a ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, purché volte a ottenere benefici previsti dalla presente legge.

Il programma di promozione per l'esercizio finanziario 1981 è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1980 e le domande, volte a ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 15 settembre 1980.

## Art. 18

(Abrogazione della precedente legge)

E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1975, n. 51.

## Art. 19

(Norma finanziaria)

Per l'esercizio 1980 la spesa relativa all'attuazione della presente legge è stabilita in L. 1.000.000.000.

Per gli esercizi successivi l'onere verrà fissato con legge di bilancio.

Alla copertura della spesa suddetta si provvede:

- per L. 400.000.000 mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione in forza dell'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
- per L. 200.000.000 mediante totale utilizzo degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980: Cap. 022002061 «Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche»; Cap. 022002063 «Contributi alle imprese artigiane singole o associate per la partecipazione a manifestazioni fieristiche»; Cap. 022002064 «Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per lo acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature»;
- per gli ulteriori 400.000.000 mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 «Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partita: «Interventi a favore dell'artigianato») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

## Art. 20

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:		
Cap. 021002014 «Assegnazione fondi per il finanziamento attività agricole (art. 1 legge 1 luglio 1977, n. 403)» (Capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Stato di previsione della spesa		
Variazione in diminuzione:		
Cap. 022002061	L. 75.000.000	—
Cap. 022002063	L. 50.000.000	L. 50.000.000
Cap. 022002064	L. 75.000.000	L. 75.000.000
Fondo finale di cassa	—	L. 475.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 200.000.000	L. 600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 011301428 «Iniziativa regionali di promozione economica e fieristica - settore primario» (Capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 022002067 «Iniziativa regionali di promozione economica e fieristica - settore secondario» (Capitolo di nuova istituzione)	L. 600.000.000	L. 600.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

## Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta.

## Note alla lr 14 marzo 1980, n. 16

- (1) Pubblicata nel Bur 17 marzo 1980, n. 17 ed entrata in vigore lo stesso giorno.  
Richiamata dall'art. 12 della lr 31 gennaio 1983, n. 8 (Bur 4 febbraio 1983, n. 6), che ha così disposto:  
«Art. 12 - Promozione economica e fieristica - Per le finalità di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, sono autorizzate per il quadriennio 1983-1986 le seguenti spese:
- a) Iniziative regionali di promozione economico-fieristica nel settore primario:
- L. 400.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1986 con mezzi propri della Regione (cap. 30020) (1.1)
  - L. 1.620.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, con quota parte dei fondi assegnati dallo Stato sulla legge n. 403/1977 (cap. 30021)
- b) Iniziative regionali di promozione economico-fieristica nel settore secondario (cap. 30024):
- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Esercizio 1983 | L. 2.400.000.000        |
| Esercizio 1984 | L. 2.400.000.000        |
| Esercizio 1985 | L. 2.400.000.000        |
| Esercizio 1986 | L. 2.400.000.000» (1.2) |
- (1.1) L'art. 9, comma 1°, della lr 31 gennaio 1984, n. 8 (Bur 3 febbraio 1984, n. 5), ha elevato l'autorizzazione di spesa a L. 2.500 milioni per il 1984 e a L. 800 milioni per il 1985.
- (1.2) Gli stanziamenti degli esercizi 1984, 1985 e 1986 sono stati così ridotti dall'art. 9, comma 2°, della lr 31 gennaio 1984, n. 8.
- (2) Richiamata dall'art. 24 della lr 19 giugno 1984, n. 28 (Bur 22 giugno 1984, n. 28), che ha così disposto:  
«Art. 24 - Attività promozionale all'estero - La Giunta regionale provvede a dare la più ampia diffusione di notizie sulle attività promozionali nei settori primario, secondario, turistico organizzate nei paesi di emigrazione, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, ricercando la collaborazione e il concorso delle comunità e dei circoli veneti degli emigrati, nel rispetto dell'art. 4 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.  
I circoli veneti possono a loro volta proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.»

- (3) *Richiamata dall'art. 9 della lr 24 luglio 1984, n. 34 (Bur 27 luglio 1984, n. 34), che ha così disposto:*  
«Art. 9 - *Promozione produzioni tipiche - Per gli interventi di cui al punto 6) dell'art. 3 la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di valorizzazione delle produzioni tipiche del Polesine inserendoli tra le iniziative di promozione economica di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, da realizzarsi in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo. A tale scopo è stanziata la somma di L. 300 milioni per il 1984 e di L. 700 milioni per il 1985.*»
- (4) *Richiamata dall'art. 3 della lr 6 novembre 1984, n. 54 (Bur 9 novembre 1984, n. 51), che ha così disposto:*  
«Art. 3 - *Adeguamento delle disponibilità finanziarie per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 - Per la prosecuzione degli interventi in materia di promozione economica e fieristica nel settore primario previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 (Cap. 30023 c.n.i.)*»
- (5) *Richiamata dall'art. 12 della lr 2 aprile 1985, n. 30 (Bur 5 aprile 1985, n. 14), che ha così disposto:*  
«Art. 12 - *Interventi nel settore terziario - Per l'esercizio 1985 è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 in aumento dello stanziamento del cap. 30024 "Iniziativa regionali di promozione economica e fieristica settore secondario (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16)" ai fini del finanziamento per lire 2.000.000.000, degli interventi previsti nel Programma promozionale 1985 e della erogazione di un contributo di lire 500.000.000 per l'esercizio 1985 da parte della Giunta regionale a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni nazionali e internazionali sull'artigianato.*
- (6) *Articolo e titolo abrogati dall'art. 13 della lr 2 agosto 1988, n. 35.*
- (7) *Articolo prima modificato dall'art. 1 della lr n. 21/1981 e ora abrogato dall'art. 13 della lr n. 35/1988.*
- (8) *Articolo già soppresso dall'art. 1 della lr n. 21/1988 e ora abrogato dall'art. 13 della lr n. 35/1988.*
- (9) *Articolo modificato dall'art. 1 della lr n. 21/1981, che ha sostituito la data e soppresso l'ultimo comma e dall'art. 12, comma 2°, della lr n. 30/1985, che ha sostituito la lett. c del comma 2°.*  
*L'art. 8 della lr 6 novembre 1984, n. 54, ha autorizzato per il 1984 la concessione di un contributo di L. 50 milioni all'Enoteca regionale veneta di Pramaggiore per la valorizzazione dei vini tipici da armonizzarsi con i programmi promozionali di cui al presente art. 12.*
- (10) *Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1°, della lr n. 66/1983.*
- (11) *Articolo soppresso dall'art. 8, comma 2°, della lr n. 66/1983.*
- (12) *Articolo sostituito dall'art. 8, comma 3°, della lr n. 66/1983.*
- (13) *Derogati in via transitoria i termini qui previsti dallo art. 2 della lr n. 21/1981, che ha così disposto:*  
«Art. 2 - *In via transitoria, saranno prese in considerazione le domande per la concessione dei contributi, previsti dall'art. 12 lett. f), della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, presentate oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 17 della legge medesima e prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in data antecedente l'inizio della manifestazione.*».  
*La lr n. 21/1981 è entrata in vigore il 5 maggio 1981.*
- Entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, gli enti e gli organismi, interessati alla concessione dei contributi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 12 della lr n. 16/1980, devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale la seguente documentazione:
    - domanda in carta legale;
    - preventivo delle entrate e delle spese della manifestazione con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici e privati;
    - rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione (art. 13, lr n. 16/1980).
  - Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, per l'anno successivo, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative (art. 12, comma 1°, lr n. 16/1980, come modificato dall'art. 1, lr n. 21/1981).
  - Entro il 31 ottobre di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto viene pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche (art. 11, comma 2°, lr n. 35/1988).
  - Non può superare 16 giorni la durata di una manifestazione fieristica, salva la proroga da parte della Giunta regionale fino a 30 giorni nel caso di particolari manifestazioni (art. 2, comma 7°, lr n. 35/1988).
  - Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, le cooperative e i consorzi, interessati alla concessione dei contributi previsti dalla lettera f) dello art. 12 della lr n. 16/1980, devono far pervenire al Presidente della Giunta regionale le domande corredate dalla seguente documentazione:
    - certificato recente di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in competente bollo;
    - fattura in originale o copia conforme relativa allo spazio espositivo in competente bollo;
    - nota scritta dell'ente organizzatore dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alla manifestazione;
    - elenco aggiornato dei soci della cooperativa o del consorzio;
    - dichiarazione dell'interessato di non usufruire di alcun contributo da parte di enti pubblici per le stesse finalità (art. 16, lr n. 16/1980, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 3°, lr n. 66/1983).
  - Entro 60 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, i soggetti indicati nello statuto degli enti fieristici devono comunicare la designazione dei componenti degli organi dell'ente; trascorso detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina in base alle designazioni pervenute (art. 8, comma 3°, lr n. 35/1988).
  - Entro 60 giorni dalla chiusura della manifestazione, l'ente organizzatore deve trasmettere alla Giunta regionale l'elenco nominativo delle ditte espositrici, specificandone la natura secondo le indicazioni date dal competente ufficio regionale, nonché una relazione in cui siano evidenziati, oltre che i risultati promozio-

#### Scadenze e adempimenti:

- Entro il 5 agosto 1989, gli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche sono tenuti all'aggiornamento degli statuti (art. 8, comma 5°, lr n. 35/1988).

nali e commerciali raggiunti, il tipo di operatori professionali intervenuti alla manifestazione (art. 10, comma 5°, lr n. 35/1988).

- Per un periodo non superiore a 1 anno, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver disposto la decadenza del Consiglio di amministrazione, nomina un commissario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, in caso di mancato funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, su proposta della Giunta e sentiti gli enti fondatori, ove esistono (art. 9, comma 1°, lr n. 35/1988).
- Il comitato di coordinamento fieristico dura in carica 5 anni ed è nominato dalla Giunta regionale (art. 5, comma 2°, lr n. 35/1988).
- Entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale nell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche (art. 10, comma 1°, lr n. 35/1988).

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per le attività promozionali.